



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO
RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI E DELL'UNIONE
EUROPEA
PIUE III

Piano delle performance 2016

**Monitoraggio quadrimestrale sullo stato di attuazione
dei pagamenti diretti**

2016

(attività terzo quadrimestre)

La presente relazione rappresenta il prodotto rientrante nella linea di attività “Attuazione della riforma dei pagamenti diretti” dell’obiettivo n. 79 “Implementazione in ambito nazionale della politica agricola comune ed assistenza tecnica”.

Il terzo quadrimestre dell'anno 2016 si è caratterizzato, a livello nazionale, per la pubblicazione del decreto ministeriale di revisione dell'aiuto accoppiato a partire dall'anno di domanda 2017 e dalla concessione di anticipi sui pagamenti PAC per gli agricoltori colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto ed ottobre. Sono inoltre stati comunicati a Bruxelles i dati relativi al tasso di riferimento per l'obbligo di mantenimento dei prati permanenti con la formalizzazione dell'istituzione del registro dei prati permanenti da parte di Agea Coordinamento.

L'attività in sede di Commissione europea ha visto il proseguimento della discussione sulle regole del greening da applicarsi a partire dal 2018 nonché l'avvio della discussione sulle modifiche ai regolamenti di base PAC previste dal regolamento *Omnibus* che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, oltre a prevedere modifiche specifiche per alcuni regolamenti settoriali tra cui il regolamento (UE) n. 1307/2013 sui pagamenti diretti.

1. PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

DM N. 5602 DELL'11 OTTOBRE 2016 PER LA REVISIONE DEL REGIME DI SOSTEGNO ACCOPPIATO PER GLI ANNI DI DOMANDA 2017-2020

Gli Stati membri potevano rivedere entro il 1° agosto 2016, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 6 del regolamento (UE) n 1307/2013, le decisioni riguardanti l'aiuto accoppiato.

Il documento politico concordato nel 2014, dal Ministero con le Regioni e Province autonome, ad eccezione del Veneto, ed approvato con delibera del Consiglio dei Ministri il 31 luglio 2014, aveva già stabilito la volontà di avvalersi di tale facoltà di revisione.

Pertanto, è stata elaborata una proposta di "revisione delle misure di sostegno accoppiato PAC a partire dall'anno 2017", che ha ottenuto l'intesa favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 21 luglio 2016.

Conseguentemente, sono state notificate alla Commissione europea in tempo utile le modifiche apportate al regime di aiuto in questione e si è avviato l'iter per l'emanazione del decreto ministeriale. Il DM n. 5602 dell'11 ottobre 2016 ha introdotto i cambiamenti previsti dal documento programmatico, ed in particolare:

- **Aumento del plafond** di risorse da destinare all'aiuto accoppiato a partire dall'anno di domanda 2017 dall'11 al 12%, che comporta uno stanziamento aggiuntivo di 33 milioni di euro, portando il totale per il regime di aiuto a 456 milioni di euro per il 2017.

Questo comporterà un ricalcolo del valore dei diritti per il pagamento di base (il plafond scende dal 58% al 57%) e, conseguentemente, per il greening (calcolato come percentuale sul pagamento di base).

- per il **settore latte**, l'incremento del plafond di 14 milioni di euro, di cui 1,5 milioni destinati all'aiuto per le vacche allevate in zone montane e la semplificazione delle condizioni di ammissibilità per gli allevamenti situati in zone montane o che aderiscono a sistemi di qualità DOP ed IGP, il che dovrebbe portare ad un aumento dei capi ammissibili.

- per il **settore carne** l'incremento del plafond di circa 16 milioni, di cui 8 milioni per una nuova misura in favore delle vacche nutrici non iscritte nei libri genealogici e registri anagrafici e circa 8 milioni per il premio alla macellazione di bovini di età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti o allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura o certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012.

Per le **vacche nutrici** saranno istituiti tre plafond separati con i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. **vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici o nel Registro anagrafico**; è confermato il plafond pari a circa 38 milioni di euro (considerando circa 300.000 capi potenziali); l'aiuto unitario stimato per il 2017 ammonta a 130 euro/capo;
2. **vacche nutrici non iscritte ai Libri genealogici o nel Registro anagrafico** appartenenti ad allevamenti che non risultano iscritti alla BDN come allevamenti da latte; la stima di questi animali, da elaborazione dei dati BDN, è di circa 400.000 capi. Si tratta di una nuova misura per la quale dal 2017 è istituito un nuovo plafond di circa 8 milioni di euro;
3. **vacche nutrici autoctone in aziende che aderiscono al piano volontario di risanamento dalla IBR** per le razze: Chianina, Marchigiana, Romagnola, Maremmana, Piemontese e Podolica; rispetto all'anno di domanda 2016 si aggiunge la razza bovina Piemontese e il plafond fissato in circa 2 milioni di euro è destinato ad un premio aggiuntivo rispetto alla misura di cui al punto 1 di importo unitario stimato, per il 2017, di 40 euro/capo.

Al riguardo, è stato discusso e approvato, con DM n. 31679 del 23 dicembre 2016, il "Piano di gestione degli allevamenti dei bovini iscritti al libro genealogico della razza Piemontese, finalizzato al risanamento dal virus responsabile della Rinotracheite infettiva del bovino (IBR)", integrato nelle norme tecniche del libro genealogico

Per il **premio alla macellazione** saranno istituiti due plafond così articolati:

1. **Macellazione bovini** di età compresa tra 12 e 24 mesi, **allevati per almeno 6 mesi** nelle aziende dei richiedenti; il plafond per il 2017 ammonta a circa 4 milioni di euro e si stima circa 82.000 capi ammissibili, con un premio di 49 euro per capo.
2. **Macellazione bovini** di età compresa tra 12 e 24 mesi, **allevati per almeno 12 mesi** nelle aziende dei richiedenti **o allevati per almeno 6 mesi e aderenti a Sistemi di qualità** o a sistemi di etichettatura o certificati ai sensi del Reg. (UE) n. 1151/2012; nel relativo plafond confluiscono le risorse destinate nel 2016 alla macellazione di queste tipologie di allevamenti, incrementate di 8 milioni di euro a partire dal 2017, per un plafond complessivo di poco più di 69 milioni di euro. Si stimano circa 1.113.000 capi a premio, con un premio di 62 euro per capo.

- incremento del finanziamento del plafond per il **frumento duro** di circa 8 milioni, portando le

risorse complessivamente destinate a tale misura a poco più di 66 milioni di euro per l'anno di domanda 2017. Si stimano circa 1.200.000 ettari a premio con un premio di 54 euro per ettaro.

AUMENTO PERCENTUALE ANTICIPI PER L'ANNO DI DOMANDA 2016

L'articolo 75 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 consente agli Stati membri di versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti a partire dal 16 ottobre. In considerazione delle difficoltà finanziarie di molti settori agricoli, dovute anche a problemi di liquidità, la Commissione europea, su sollecitazione di diversi paesi, tra cui l'Italia, ha dato la possibilità, con il regolamento di esecuzione 2016/1617, di innalzare la percentuale di anticipi fino al 70% per i pagamenti diretti.

L'Italia ha inteso cogliere tale opportunità e pertanto il Ministero ha dato istruzioni ad Agea di attivare le procedure necessarie per un tempestivo pagamento degli anticipi PAC.

Con riferimento al solo OP Agea, il valore degli importi erogati è stato di oltre 1 miliardo di euro per circa 500 mila aziende agricole. A favore di 100 mila piccoli agricoltori sono stati erogati 47 milioni. L'erogazione effettuata da Agea supera quanto effettuato per il 2014, ultimo anno della vecchia programmazione (813 milioni di euro) ed il 2015, primo anno della nuova programmazione 2014-2020 (731 milioni di euro).

ANTICIPI PER LE AZIENDE AGRICOLE CHE OPERANO IN ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI

Per fornire velocemente un aiuto concreto agli agricoltori colpiti dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, l'Italia ha richiesto alla Commissione europea la possibilità di concedere anticipi alle aziende interessate anche anteriormente al 16 ottobre, data di inizio dell'anno finanziario.

La Commissione ha autorizzato il pagamento degli anticipi con la Decisione n. 6011 del 22 settembre 2016.

Complessivamente sono stati erogati, attraverso 6 specifici decreti di Agea OP, 69 milioni di euro in favore di circa 33.000 aziende che operano nelle zone colpite dal terremoto.

COSTITUZIONE DEL REGISTRO DEI PRATI PERMANENTI

Con circolare n. 42898 del 7 novembre 2016, AGEA ha dato attuazione all'art. 3 del DM 20 marzo 2015 n. 1922 con l'istituzione del registro dei prati permanenti, attraverso il quale sarà possibile ottemperare agli obblighi nazionali di mantenimento e gestire la fase di autorizzazione alla conversione per i singoli agricoltori attraverso il monitoraggio in tempo reale delle variazioni rispetto al tasso di riferimento nazionale.

Al riguardo, sono stati notificati a Bruxelles sia il tasso di riferimento che il tasso annuale 2015; la

variazione rileva incremento positivo del rapporto di oltre il 2,5%, per cui l'obbligo di mantenimento dei prati permanenti si può considerare ampiamente soddisfatto.

2. PROBLEMATICHE AFFRONTATE IN FASE D'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

A LIVELLO DI UNIONE EUROPEA

È continuata l'opera di semplificazione della PAC, cominciata con la modifica prima delle linee guida, poi dei regolamenti delegati e di esecuzione.

Per quanto attiene la **semplificazione del greening**, la Commissione, facendo seguito allo studio sull'impatto del *greening* nel corso del primo anno di implementazione della riforma ha concluso l'iter, iniziato nel corso del secondo quadrimestre, di approvazione di una proposta di modifica del regolamento 639/2014.

Le modifiche introdotte, che diventeranno obbligatorie a partire dal 2018, riguardano:

Diversificazione colturale

L'articolo 40 del regolamento delegato (UE) n 639/2014 specifica come calcolare le quote delle diverse colture al fine di soddisfare il requisito diversificazione e come considerare le colture composte da specie diverse (miscela). Il requisito deve essere soddisfatto dagli agricoltori nel cosiddetto "periodo di diversificazione delle colture" stabilito da ciascuno Stato membro.

È stata aggiunta un'opzione che permette agli Stati membri di differenziare questo periodo diversificazione delle colture in (sub) livelli regionali per tener conto delle diverse condizioni climatiche nel proprio territorio. Inoltre, per semplificare la dichiarazione delle colture da parte degli agricoltori, ci sarà la possibilità, in caso di coltivazione di una piccola superficie tra due colture diverse, di dichiarare tale superficie come "coltura mista", purché si tratti di una superficie inferiore alla dimensione minima stabilita dallo SM.

Aree di interesse ecologico (EFA)

L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 precisa che non ci dovrà essere produzione agricola su terreni a riposo al fine della loro utilizzazione come EFA. Mentre la proposta iniziale prevedeva un tempo minimo di riposo di nove mesi, a seguito delle discussioni con gli Stati membri, la restrizione è stata ridotta a sei mesi nell'anno di calendario, dando in tal modo la possibilità agli agricoltori di seminare le colture autunno-vernine entro la fine dell'anno. Al momento tale riduzione temporale non è stata recepita a livello nazionale per cui continua ad applicarsi il periodo di otto mesi di cui al DM 26 febbraio 2015.

Per quanto riguarda i limiti dimensionali delle EFA (necessari ad assicurare che la superficie sia prevalentemente agricola), viene data la possibilità di dichiarare come aree di interesse ecologico anche quegli elementi che eccedono le dimensioni massime ma che danno un importante contributo in termini di salvaguardia della biodiversità. L'area da considerare a fini EFA viene comunque definita dalle dimensioni massime stabilite nel regolamento.

Viene introdotto un nuovo paragrafo 5 bis all'articolo 45, che chiarisce e specifica il concetto di adiacenza di elementi caratteristici del paesaggio, al fine di permettere che ulteriori elementi di pregio ambientale legati alle superfici degli agricoltori possano qualificarsi come EFA.

Per quanto attiene le colture azotofissatrici dichiarate come EFA, sarà consentita la loro semina in miscele con altre colture, a condizione che le azotofissatrici restino prevalenti, ciò per tenere conto di determinate pratiche agricole tradizionali.

Un aspetto che suscita preoccupazione, sia tra gli agricoltori che tra le Amministrazioni, riguarda il divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari anche su alcuni tipi di EFA produttive o potenzialmente produttive (maggese). Questa norma, molto contestata dagli Stati membri in quanto di difficile attuazione e di ancor più difficile verificabilità, è stata motivata da parte della Commissione dalla necessità di migliorare l'efficacia ambientale del greening e, in particolare, di massimizzare l'effetto positivo sulla biodiversità delle EFA produttive o potenzialmente produttive.

Nel quadro delle modifiche proposte nella **revisione della PAC (cd. *Regolamento Omnibus*)** sono state discusse e affrontate alcune misure che riguardano i pagamenti diretti ed in particolare:

- **agricoltore attivo:** per gli Stati membri tornerebbe ad essere facoltativo il requisito di agricoltore in attività per l'accesso agli aiuti;
- **regime dei giovani agricoltori:** gli Stati membri possono decidere di abolire il tetto massimo di ettari ammissibili per l'aiuto ai giovani (fissato in 90 ettari per l'Italia);
- **aiuto accoppiato:** in caso di crisi dovuti ad eccessi di produzione, gli Stati membri potranno concedere gli aiuti accoppiati garantendo lo stesso ammontare percepito in un anno precedente anche in caso di riduzione delle produzioni.

La proposta è attualmente in fase di discussione nelle sedi europee.

A LIVELLO NAZIONALE

È proseguita l'attività di monitoraggio e coordinamento della fase di attuazione della Riforma dei pagamenti diretti, mediante costanti rapporti di collaborazione con tutti i soggetti responsabili dell'implementazione del sistema dei pagamenti diretti. A tal fine, sono state prodotte diverse note informative, destinate principalmente ad AGEA Coordinamento, alle Regioni e Province autonome o risposte a quesiti specifici proposti da associazioni ed enti.

In particolare, si segnalano due problematiche affrontate nel corso del quadrimestre:

1) **Definizione delle pratiche locali tradizionali:** le Regioni sono state invitate ad integrare le comunicazioni effettuate ad Agea Coordinamento per l'individuazione nel SIPA delle superfici oggetto di tali pratiche con le seguenti informazioni:

- motivazione e cenni storici sull'esercizio delle attività locali di pascolo tradizionale su tali superfici, nonostante la copertura erbosa sia inferiore al 50%;
- accessibilità e appetibilità delle essenze erbacee, arbustive e arboree diffuse su tali superfici;
- percentuale della copertura complessiva delle predette essenze foraggere

2) Aiuto accoppiato per capi bovini macellati aderenti a sistemi di etichettatura facoltativa: è stato chiarito che per beneficiare del premio gli allevamenti devono aderire a sistemi di etichettatura il cui disciplinare preveda requisiti specifici che devono essere rispettati in fase di allevamento ed essere oggetto di controllo da parte di un organismo terzo.

ULTERIORI QUESTIONI RELATIVE ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PAGAMENTI DIRETTI

Per quanto attiene l'indagine NAC/2016/018 nella quale la Commissione europea ha evidenziato rischi di non conformità per talune decisioni nazionali di applicazione sulla riforma della PAC notificate a mezzo ISAMM, già segnalate nella relazione relativa al II quadrimestre.

Al riguardo sono stati forniti gli elementi di risposta a tutela della posizione italiana. Tali criticità sono state ripetute dai servizi della Commissione anche in ordine alle decisioni di modifica degli aiuti accoppiati previste per l'anno di domanda 2017.

Una riunione bilaterale con i servizi della Commissione è stata fissata per il mese di gennaio 2017, ed in tale sede sarà possibile motivare ulteriormente le decisioni assunte, in un'ottica di tutela degli interessi nazionali.